

Disco verde Ue alla proroga per il meccanismo temporaneo della scissione dei pagamenti

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Split payment, poker di rinvii Uscita di scena il 30 giugno 2029

Pagina a cura
DI FRANCO RICCA

Split payment Iva, fine corsa spostata al 30 giugno 2029. Per il meccanismo temporaneo della "scissione dei pagamenti" introdotto dall'art. 17-ter del dpr n. 633/1972, secondo cui l'imposta addebitata in fattura dal fornitore è versata all'erario direttamente dal destinatario (pubbliche amministrazioni e soggetti da essi controllate), è arrivata la quarta proroga triennale. Che alimenta lo scetticismo su un ritorno alla normalità nel medio periodo. Anche in quest'ultima proroga, autorizzata dal Consiglio con decisione di esecuzione (Ue) 2026/1728 del 10 luglio 2026 con effetto dal 1° luglio, viene ritualmente ricordato che "l'Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare" (in particolare, l'obbligo della fatturazione elettronica per il tramite del "servizio di interscambio" gestito dall'Agenzia delle entrate).

Viene però evidenziato che "l'Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l'obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti al fine di ridurre la differenza complessiva tra il gettito Iva previsto e l'importo effettivamente riscosso".

Va ricordato che l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo speciale è stato ridimensionato, a decorrere dal 1° luglio 2025, con l'estromissione delle operazioni effettuate nei confronti delle società quotate al MIB-30.

Per completezza, va anche ricordato che è stata recentemente introdotta una versione speciale dello split payment, a carattere facoltativo e di natura transitoria, per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappal-

to, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, eccettuate le operazioni effettuate nei confronti di destinatari soggetti allo split payment (art. 1, comma 59, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024).

La cronistoria.

1. Con decisione di esecuzione (Ue) 2015/1401 del Consiglio del 14 luglio 2015, l'Italia è stata autorizzata, in deroga all'art. 206 della direttiva Iva, "a prevedere che l'Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale", e a imporre che "nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'Iva deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale". L'autorizzazione era valida dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Allo stesso tempo, allo scopo di monitorare gli effetti negativi della misura speciale in termini di possibili incrementi dei crediti Iva dei fornitori, privati della riscossione dell'imposta sulle operazioni sottoposte al meccanismo speciale, è stato imposto all'Italia di trasmettere "alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'Iva ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso".

Va osservato che la misura derogatoria introdotta dall'Italia a decorrere dal 1° gennaio 2015 con il citato art. 17-ter non rispecchia alla lettera, sul piano pratico, il contenuto dell'autorizzazione, essendosi previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di versare l'Iva direttamente all'erario

utilizzando un apposito codice tributo o, in alternativa, per le pp.aa. soggetti passivi d'imposta, di contabilizzare l'imposta dovuta secondo un sistema analogo a quello dell'inversione contabile.

2. Con la decisione di esecuzione (Ue) del Consiglio del 25 aprile 2017, conformemente alla richiesta presentata dall'Italia, l'autorizzazione all'applicazione del meccanismo speciale è stata prorogata fino al 30 giugno 2020 ed estesa alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. italiano e delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB.

Nelle premesse del provvedimento si osservava che dal 1° gennaio 2017 si applicano in Italia misure di controllo supplementari, quali "il sistema contabile facoltativo (noto come fatturazione elettronica) e la comunicazione obbligatoria alle autorità fiscali delle fatture emesse e ricevute, che si applica sia alle società per le quali viene chiesta la deroga che ai loro fornitori. Tali misure sono volte a consentire alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti Iva. Una volta che tale sistema sia pienamente attuato, non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo della deroga".

3. Nondimeno, con la decisione di esecuzione (Ue) 2020/1105 del Consiglio del 24 luglio 2020, è arrivata una nuova proroga, attraverso la modifica della precedente decisione 2017/784 per estenderne l'applicazione fino al 30 giugno 2023, con effetto retroattivo al 1° luglio 2020.

Nelle premesse della decisione si legge che "l'Italia sostiene che, nel contesto del pacchetto delle misure attuate, la fatturazione elettronica obbligatoria riduce il tempo necessario all'amministrazione fiscale



per venire a conoscenza dell'esistenza di un potenziale caso di frode o evasione. Tuttavia, l'Italia sostiene anche che, in assenza del meccanismo di scissione dei pagamenti introdotto dalla misura speciale, il recupero presso gli autori di frodi o gli evasori fiscali una volta effettuato il controllo incrociato potrebbe risultare impossibile in caso di loro insolvenza. Pertanto, il meccanismo di scissione dei pagamenti, in quanto misura ex ante, si è dimostrato più efficace della fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura ex post. I dati definitivi sull'efficacia dimostrano che la misura speciale ha ottenuto risultati ancora migliori del previsto".

Al riguardo, il Consiglio, pur rammentando che l'Italia aveva assicurato che non avrebbe chiesto il rinnovo della deroga che consente l'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti, ha ritenuto opportuno accordare la nuova proroga anche alla luce "delle difficoltà che l'Italia sta incontrando a causa della pandemia di Covid-19, che rendono più difficile per i soggetti passivi l'attuazione delle modifiche richieste nei loro sistemi di fatturazione e per le amministrazioni fiscali l'adeguamento dei propri sistemi di controllo e informatici", di modo che "l'eliminazione della misura potrebbe avere notevoli effetti negativi nella lotta contro l'evasione fiscale e nella riscossione dell'Iva, nonché sui costi amministrativi a carico dei soggetti passivi nelle attuali circostanze".

4. Una nuova proroga è arrivata con la decisione di esecuzione (Ue) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023. Il provvedimento muove dalla solita

premessa secondo cui "l'Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale dopo la piena attuazione del pacchetto di misure. L'Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l'obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione nell'ambito degli sforzi compiuti dal paese al fine di ridurre la differenza complessiva tra il gettito Iva previsto e l'importo effettivamente riscosso in Italia".

Tuttavia, per onorare l'impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l'Italia ha modificato la propria richiesta al fine di escludere dall'ambito di applicazione della suddetta misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB".

Donde la modifica della precedente decisione 2017/784, eliminando con effetto dal 1° luglio 2025 dai destinatari dell'applicazione del meccanismo speciale le società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB e, per il resto, prorogando l'applicazione del meccanismo speciale fino al 30 giugno 2026.

5. E siamo alla cronaca recente. Quando già i commentatori più ottimisti, in assenza di informazioni, nell'approssimarsi della scadenza del 30 giugno 2026 segnalavano, pur con qualche cautela, l'imminente ritorno alla normalità, è arrivata in "zona Cesarini" la doccia fredda, ossia la notizia che l'Italia ha richiesto una nuova pro-

roga (peraltro con lettera ricevuta dalla Commissione il 9 ottobre 2025). Proroga che è stata accordata con la decisione di esecuzione (Ue) 2026/1728 del Consiglio del 10 luglio 2026, pubblicata nella *Guue* del 15 luglio, che ha rinnovato l'autorizzazione all'applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2029, con effetto retroattivo al 1° luglio 2026.

E puntualmente, nelle premesse del provvedimento si torna a evidenziare che "l'Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare. L'Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l'obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti al fine di ridurre la differenza complessiva tra il gettito Iva previsto e l'importo effettivamente riscosso in Italia". Nell'autorizzare la proroga, peraltro, il Consiglio non manca di rimarcare che "poiché le autorizzazioni per misure speciali che derogano alle norme generali in materia di Iva costituiscono una soluzione di ultima istanza, l'Italia dovrebbe rafforzare gli strumenti convenzionali per combattere e prevenire le frodi e le evasioni fiscali in materia di Iva e, se del caso, introdurre di nuovi per evitare la necessità di un'ulteriore proroga della misura speciale".

Cosa succederà fra tre anni, però, per dirla con le parole dell'ultima canzone scritta da Mogol per Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo.

— © Riproduzione riservata — ■

La decisione 2026/1728 del Consiglio Ue

- Autorizzata la proroga all'applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2029, avendo l'Italia rappresentato l'efficacia della misura derogatoria e la necessità di prolungarne la durata per evitare una regressione negli sforzi di recuperare il "gap" tra l'Iva dovuta e quella versata
- Tuttavia, poiché le deroghe alle norme generali rappresentano soluzioni di ultima istanza, l'Italia deve rafforzare gli strumenti convenzionali, oppure introdurre di nuovi, per contrastare le frodi e l'evasione, "per evitare a necessità di un'ulteriore proroga"